

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.

Nr. Progr. **10**
Data **28/01/2014**
Seduta NR. **3**
Titolo **1**
Classe **17**
Sottoclasse **0**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** questo giorno **VENTOTTO** del mese di **GENNAIO** alle ore **15:00** convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Il Sig. **ROPA LORIS** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 22.01.2013, con cui è stata rinnovata la convenzione con l'Associazione AUSER Volontariato di Bologna fino al 31.12.2013;

Dato atto che la suddetta convenzione deve essere rinnovata anche per l'anno 2014 per i servizi di:

- supporto alla promozione ed informazione delle attività comunali;
- accoglienza degli ospiti presso i locali adibiti a foresteria collocata al terzo piano della Casa Gialla in Piazza Giovanni XXIII°;
- tutela e cura della Sala Consiliare del Municipio, Sala Polivalente della Biblioteca, Sala dei Centri Civici di Lavino di Mezzo e San Giacomo del Martignone, Sala Polivalente "Amarcord" a Castelletto e Sala Multifunzione del Centro Giovani;
- trasporto sociale (coordinato dal Servizio Sociale);
- cura e piccola manutenzione degli spazi verdi di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- attività di supporto agli operatori comunali finalizzata a garantire l'apertura della Biblioteca comunale;

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto;

Ritenuta l'opportunità di procedere al rinnovo, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Amministrativa ed Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1) Di approvare lo schema di convenzione con l'Associazione AUSER Volontariato di Bologna per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014;

2) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nell'Intervento "Prestazione di servizi" nei seguenti Servizi:

- "Altri servizi generali"
- "Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona"
- "Biblioteche, Musei, Pinacoteche"

nel limite delle risorse a tal fine assegnate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione ai rispettivi Servizi;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Rep. n° _____

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.

L'anno Duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

Il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico - (C.F. 80062710373), rappresentato dalla Dr.ssa Patrizia Saggini, nata a Bologna il 09.03.1968, Direttore dell'Area Amministrativa Innovazione, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ in data _____;

L' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA - che in seguito sarà chiamata Associazione - (C.F. 92026020377), con sede legale in Bologna - Via della Beverara, 6, iscritta al Registro Provinciale del Volontariato con atto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna, n. 155 PG n. SPA/311/12.1.93 del 29.01.1993 e iscritta altresì al Registro Regionale delle Persone Giuridiche con determinazione n. 010437 del 29.07.2004, rappresentata dal Sig. Cavallari Secondo, nato a Castello di Serravalle il 29.03.1949, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione stessa:

PREMESSO

- che la Legge 11.08.1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo dell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21.02.2005, n. 12, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

- che, in base all'art. 7 - 1° comma - della Legge 11.08.1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) e dalla succitata L.R. 21.02.2005, n. 12, gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato istituite dalle regioni e dalle Province autonome per finalità assistenziali e di solidarietà;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impegno dei volontari aderenti all'Associazione in attività integrativa di

	pubblico interesse nel territorio del Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.	
	12/2005.	
	L'Ente Pubblico volendo garantire alcuni servizi di propria competenza,	
	attiva con l'Associazione la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti	
	attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dello	
	stesso Ente Pubblico:	
	1. supporto alla promozione ed informazione delle attività comunali;	
	2. accoglienza degli ospiti presso i locali adibiti a foresteria collocata al	
	terzo piano della Casa Gialla in Piazza Giovanni XXIII;	
	3. tutela e cura della Sala Consiliare del Municipio, Sala Polivalente della	
	Biblioteca, Sale dei Centri Civici di Lavino di Mezzo e San Giacomo del	
	Martignone, Sala Polivalente "Amarcord" a Castelletto e Sala	
	Multifunzione del Centro Giovani;	
	4. trasporto sociale (coordinato dal Servizio Sociale);	
	5. cura e piccola manutenzione degli spazi verdi di proprietà	
	dell'Amministrazione comunale;	
	6. attività di supporto agli operatori comunali finalizzata a garantire	
	l'apertura della Biblioteca comunale.	
	ARTICOLO 2	
	L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio	
	comunale ad utilizzare i propri soci volontari residenti nel Comune stesso,	
	anziani, portatori di handicap, giovani disoccupati, ecc., favorendo	
	l'inserimento di suddette persone nel tessuto sociale del territorio.	
	All'inizio delle attività i Responsabili della gestione dei Progetti, nominati	
	rispettivamente per l'Ente Pubblico nei responsabili di servizio cui farà capo	
	3	

	ogni specifico intervento, e per l'Associazione dei volontari nella Sig.ra	
	Menini Anna Maria referente del Gruppo territoriale di Anzola dell'Emilia	
	per AUSER Volontariato di Bologna, con funzione di segretariato sociale e	
	di coordinamento delle attività dei volontari, predispongono i programmi	
	operativi per la realizzazione delle attività sopra elencate.	
	ARTICOLO 3	
	Le persone che possono essere impegnate nelle attività di cui all'art. 1 sono	
	tutti volontari iscritti all'Associazione in possesso delle cognizioni tecniche,	
	pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni	
	specifiche.	
	L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con	
	continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare	
	immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo,	
	dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare	
	le eventuali sostituzioni degli operatori.	
	L'Ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile	
	nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità	
	della presente convenzione.	
	I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle	
	attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la	
	dignità e le opinioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che	
	queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto	
	delle normative specifiche nel settore.	
	I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso	
	incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche	
	4	

disgiuntamente.

ARTICOLO 4

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche impegnandosi inoltre a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s. m..

L'Amministrazione Comunale si impegna, in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s. m., a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

ARTICOLO 5

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività, oggetto della presente convenzione siano coperti da Assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11.08.1991 n. 266.

ARTICOLO 6

L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'Associazione:

- una quota parte delle spese generali di funzionamento, sostenute dall'Associazione secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Per le spese generali si intendono tutte quelle previste come voci a bilancio (ad esempio spese ordinarie d'ufficio, le spese del personale dipendente, i costi dei locali, le utenze, le spese di promozione ecc.);

- le spese assicurative per i volontari, così come previsto dall'art. 4 della

	Legge 11.08.1991 n. 266;	
	- le spese sostenute dai volontari per l'espletamento delle attività in	
	convenzione, nonché i rimborsi Km. per l'uso del mezzo privato,	
	calcolati con riferimento ai rimborsi previsti per auto di media cilindrata	
	nelle tabelle ACI in vigore, nella misura di € 0,46.	
	Oltre alle predette spese potranno essere ammesse a rimborso le eventuali	
	spese sostenute dall'Associazione per la formazione dei volontari in	
	relazione al D.Lgs. n. 81/2008 e per la fornitura delle adeguate attrezzature	
	di protezione se queste ultime non saranno già state fornite dall'Ente	
	Pubblico.	
	La documentazione giustificativa sarà a disposizione dell'Ente Pubblico	
	presso la sede dell'Associazione in Via della Beverara, 6, 40131, Bologna.	
	Eventuali spese non documentabili saranno rimborsate su presentazione di	
	apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione.	
	L'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale ed in ogni caso	
	non superiore al 20% rispetto alla spesa globale rimborsata.	
	Il Comune provvederà a rimborsare le spese entro 30 giorni dalla	
	presentazione della nota richiesta, e comunque non oltre 90 giorni dalla	
	presentazione della stessa.	
	ARTICOLO 7	
	L'Ente Pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione	
	ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di attività	
	oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con	
	l'Associazione che è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle	
	iniziative di cui sopra.	
	6	

ARTICOLO 8

Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro provinciale del volontariato, l'Ente Pubblico si impegna a consultare periodicamente l'organizzazione in occasione di manifestazioni ed attività che interessano in senso lato il mondo del volontariato.

Il Comune si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.

ARTICOLO 9

Il Comune designa l'Associazione *responsabile* del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui la prima è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

L'Associazione si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui il Comune è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Ente Pubblico, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Il titolare è tenuto ad inoltrare al responsabile specificazione analitica dei compiti e delle istruzioni per il trattamento, ai sensi dell'art. 29 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 196/2003 con atto unilaterale che il responsabile si impegna a rispettare, salvo la possibilità di recedere dalla presente nomina, a mezzo

	raccomandata con avviso di ricevimento e senza preavviso, qualora i compiti	
	e le istruzioni delle attività pattuite nella presente convenzione o,	
	comunque, comportino l'espletamento di attività che sarebbero di diretta	
	competenza del titolare.	
	ARTICOLO 10	
	La presente convenzione ha validità di un anno, con decorrenza dal 1°	
	gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.	
	L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.	
	Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa	
	diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni	
	previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli	
	derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa	
	fino al ricevimento della diffida.	
	L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento,	
	previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte	
	dell'Ente Pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 11 (obblighi in materia di tracciabilità dei flussi	
	finanziari)	
	Il fornitore è tenuto ad osservare ed applicare le norme relative alla	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e	
	successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si obbliga a comunicare alla	
	Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di	
	cui al comma 1 del medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010, entro sette	
	giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla	
	loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa	
	8	

pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il fornitore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ARTICOLO 12 (clausola risolutiva espressa)

Il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 13

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 - della Legge n. 266/1991.

Atto letto, approvato e sottoscritto

p. Il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Il Direttore dell'Area

(Dr.ssa Patrizia Saggini)

p. AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA

Il Presidente

(Secondo Cavallari)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **10** del **28/01/2014**

AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE

OGGETTO

RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 28/01/2014	IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE SAGGINI PATRIZIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 28/01/2014	IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 10 DEL 28/01/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 10/02/2014